



STATUTO "Coquelicot APS"

INDICE

ART. 1 – DENOMINAZIONE.

ART. 2 – SEDE.

ART. 3 – SCOPO SOCIALE.

ART. 4 – SOCI.

- REQUISITI DEI SOCI.
- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.
- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

ART. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI.

- PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA.
- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.
- COMPITI DELL'ASSEMBLEA.
- COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO O ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
- ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ART. 8 – IL PRESIDENTE.

ART. 9 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO.

ART. 10 – L'ORGANO DI CONTROLLO.

ART. 11 – IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12 – L'ESERCIZIO FINANZIARIO.

ART. 13 – IL REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 14 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

ART. 15 – RINVIO.

Società

Loesche Neri

Quin

L. Repartito

Li

Rob

Ana P. S. C.

ART. 1 - DENOMINAZIONE.

E' costituita in Camaione l'Associazione Culturale denominata "Coquelicot - APS"

Il sodalizio è una libera Associazione, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, amministrativamente autonoma e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e ss. del codice civile e del D.Lgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche, nonché del presente Statuto.

ART. 2 - SEDE.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Camaione (LU). Il trasferimento della sede legale in altro Comune non comporta modifica statutaria con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La sede sociale è adibita all'espletamento delle attività statutarie ed al conseguimento dei fini sociali.

ART. 3 - SCOPO SOCIALE.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'obiettivo di promuovere una cultura di conoscenza del Sé e dell'Altro, di scambio, di condivisione orientato al benessere della persona e al perseguimento di una responsabilità individuale e civile attraverso il linguaggio del teatro e dell'arte in genere: L'Associazione partecipa attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del territorio per un'adeguata programmazione culturale sul territorio.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

Art. 5, co. 1, lett. d - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare: laboratori, incontri individuali e di gruppo, seminari, spettacoli teatrali, eventi e progetti tematici anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati (Stato, Regioni, Province, Comuni, Istituti scolastici, Fondazioni...).

Art. 5, co. 1, lett. i - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare: l'Associazione diffonde la cultura teatrale, letteraria ed artistica in genere (danza, arti visive, arti circensi, musica, canto, cinema...) nel mondo giovanile e non, organizzando laboratori, incontri individuali e di gruppo, seminari, rassegne, festival, convegni e producendo spettacoli ed eventi anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati (Stato, Regioni, Province, Comuni, Istituti scolastici, Fondazioni...).

Art. 5, co. 1, lett. l - Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare: laboratori, seminari, spettacoli teatrali, eventi e progetti tematici anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati (Stato, Regioni, Province, Comuni, Istituti scolastici, Fondazioni...).

Art. 5, co. 1, lett. t - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare: percorsi di movimento e psicomotricità, e comunque tutto ciò che riguarda l'educazione al movimento armonico e consapevole.

Art. 5, co. 1, lett. v - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata In particolare: laboratori, seminari, spettacoli

Luca Neri Sordani

L. Lepanto

li

Robo

Luigi Sacchi



teatrali, eventi e progetti tematici anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati (Stato, Regioni, Province, Comuni, Istituti scolastici, Fondazioni...).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - SOCI.

- REQUISITI DEI SOCI.

All'Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini che ne accettino lo Statuto ed i regolamenti, condividendone spirito ed ideali.

Per i minori di età tuttavia è richiesto il nulla osta di chi esercita la responsabilità genitoriale. Le domande di ammissione dei soci sono accolte o respinte dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

- a) I soci hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture nonché dei servizi e delle agevolazioni connessi a eventuali sodalizi promossi con altri enti pubblici o privati. E' esclusa, in ogni caso, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Hanno inoltre il diritto di esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'associazione
- b) I soci maggiorenni hanno diritto di voto e di eleggere ed essere eletti negli organi associativi. Gli ultra-quattordicenni possono esercitare il diritto di voto attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.
- c) I soci sono tenuti a versare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni: le dimissioni devono essere comunicate, per iscritto, al Consiglio Direttivo;
- b) per espulsione: qualora i soci non ottemperino gravemente alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali, o qualora arrechino gravi danni morali e materiali all'Associazione; il socio espulso ha diritto al ricorso all'assemblea entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta espulsione. In caso di ricorso la decisione finale sarà presa nella prima assemblea utile;
- c) per morosità: qualora i soci si rendano morosi rispetto al pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;

Scrittore
Lucca ne
Qui
L. Parente
R. di
R. di

Luigi Bach



d) per decesso.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Gli organi dell'Associazione sono:

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione);
- C) l'Organo di Controllo, qualora nominato.

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI.

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea.

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

- PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione

- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio direttivo ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere inoltre convocata anche su richiesta motivata di un quinto dei soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e deve specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

- COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria:

- a) sul programma delle attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- b) sull'elezione del Consiglio Direttivo, che avviene di norma ogni 4 anni nonché dell'organo di controllo e del revisore dei conti se obbligatori per legge;
- c) sull'approvazione del bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) sull'eventuale rinnovo delle altre cariche sociali;
- e) su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- f) su eventuali ricorsi presentati dai soci in caso di espulsione.
- g) sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) su l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea delibera in sede straordinaria:

- a) sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
- c) sulle delibere di trasformazione;
- d) sulle delibere di fusione e scissione;
- e) sulla realizzazione o lo scioglimento di sodalizi con altri Enti pubblici o privati.

- COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice-presidente.

L'Assemblea delibera con voti favorevoli corrispondenti alla metà più uno dei Soci presenti.

Il diritto di voto è unico e personale non è ammessa la partecipazione all'assemblea tramite delega.

Giulio Lorenzini - Presidente

L. Lorenzini

Roberto

Roberto

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre, in assemblea straordinaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in assemblea straordinaria il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO O ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre consiglieri e da un massimo di sette, è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e nomina tra i suoi componenti:

- a) il Presidente;
- b) il Vice-presidente;
- c) il Segretario amministrativo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo per la carica associativa ricoperta o ai soci eventualmente delegati a specifiche attività di supporto all'organo Direttivo, salvo rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi.

- DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di decesso o dimissioni di un consigliere il Consiglio Direttivo provvede, alla prima riunione, alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il sostituto resta in carica fino alla data di scadenza del direttivo in carica.

- ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente che per richiesta motivata dei consiglieri.

- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario Amministrativo;
- b) stabilire il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dall'Associazione e le scelte deliberate dall'assemblea dei soci;
- c) proporre le quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- d) predisporre il bilancio di esercizio;
- e) designare i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;
- f) nominare, qualora necessario, dei dipendenti e/o degli impiegati, e determinare le relative retribuzioni;
- g) redigere, qualora necessario, un Regolamento interno.

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di votazione che consegua parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente subentra con uguali funzioni e/o prerogative il Vice-presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice-presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Il Segretario Amministrativo provvede alla redazione del verbale delle riunioni che verranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Stato di Lucca

Scatollette

Levi

Giù

P. Papantoni

Scatollette

Scatollette

Ingber

Eventuali residui di bilancio saranno destinati alle attività associative per il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto:

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Data la mancanza dei fini di lucro è assolutamente vietata qualsiasi distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai soci compete comunque il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ART. 13 - IL REGOLAMENTO INTERNO.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e verrà ratificato in Assemblea.

ART. 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 15 - RINVIO.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 17/10/2020

Il presente Statuto si compone di n. 7 pagine (indice compreso).

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il 04 NOV, 2020

Al n. 2818 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Del Medico Gianni

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto



Vertical handwritten notes on the right margin: "Società", "Lavoro", "Chi", "L. Capotorto", "R. Medico", "Barbara Capotorto".